

CAMERA DEI DEPUTATI N. 506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALFANO, FRANCHI, de MICIELI VITTURI, COTECCHIA

Presentata il 18 luglio 1972

Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella V legislatura furono presentate alla Camera dei deputati varie proposte di legge relative al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tra cui la n. 2030 dell'onorevole Mattarelli del 19 novembre 1969, la n. 837 dell'onorevole Canestrari ed altri e la n. 2592 dell'onorevole de Meo.

Nel novembre del 1970 fu costituito presso la II Commissione interni un Comitato ristretto, che, dopo un ampio esame delle citate proposte, compilò un testo unificato che fu approvato, in data 5 ottobre 1971, ad unanimità.

È opportuno evidenziare che le proposte in parola, che si trovavano in sede legislativa da vari mesi, avevano già avuto il prescritto parere favorevole della V Commissione bilancio, sin dal maggio 1971.

Venne deciso, infine, a causa dell'atteggiamento assunto dal rappresentante del Governo sul contenuto, in particolare, degli articoli 3 e 5 del testo unificato, nonostante il deciso atteggiamento di tutti indistintamente i gruppi parlamentari, che si opposero per motivi di giustizia perequativa, all'accoglimento degli emendamenti proposti, di chiedere il parere, anche se non vincolante, della VII Commissione difesa sul citato testo unificato del

5 ottobre 1971 (*Bollettino* della Camera del 25 novembre 1971, n. 591), che, a sua volta, lo espresse favorevolmente.

Nonostante che il lungo e laborioso iter legislativo fosse ormai completato, la II Commissione interni non poté, nella passata legislatura, approvare, in sede legislativa, il predetto testo unificato del 5 ottobre 1971, a causa dei noti avvenimenti legati alle elezioni presidenziali, alla crisi di governo ed allo scioglimento anticipato del Parlamento.

Il danno subito dalle centinaia di ufficiali di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato, in servizio permanente effettivo, non fu lieve in particolare per molte decine di essi, che sono stati colpiti dai limiti di età nel grado e collocati in congedo dal 1° gennaio 1971 in poi, data sotto la quale dovevano decorrere gli effetti giuridici del testo del Comitato ristretto.

Si fa appello, pertanto, alla sensibilità ed al senso di giustizia degli onorevoli colleghi, perché la presente proposta di legge che è conforme al testo del Comitato ristretto del 5 ottobre 1971 — al quale sono stati aggiunti solo pochi articoli successivamente approvati dalla II Commissione — venga discussa dopo circa 3 anni di attesa e di dura lotta da parte degli interessati, con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 30 dicembre 1966, n. 1116 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non siano stati mai valutati per l'avanzamento al grado superiore, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che saranno colpiti dai limiti di età, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio da ufficiale non inferiore ad anni 30, sono valutati, a domanda, per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello e collocati nella posizione a disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica dal 1° gennaio 1971.

ART. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, che entro il 31 dicembre 1971 ab-

biano comunque prestato 20 anni di servizio nel Corpo, compreso quello prestato nei Corpi di polizia della Venezia Giulia, ridotti a 17 anni per gli ex combattenti e reduci, viene riconosciuta, nel grado rivestito, l'anzianità che sarebbe loro spettata al compimento dei 7 anni dalla data di promozione nel grado, con il quale furono iscritti nel predetto ruolo.

L'anzianità di grado, attribuita in applicazione del comma precedente, non può avere comunque decorrenza anteriore al 5 agosto 1956 e gli effetti economici non possono decorrere che dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 della presente legge sono applicate agli ufficiali in attività di servizio al 1° gennaio 1971.

ART. 4.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario e nel ruolo separato e limitato, che sono raggiunti dai limiti di età per il collocamento in congedo, entro il 31 dicembre 1975, o che sono divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che sono deceduti, qualora si trovino nella condizione di aver maturato da ufficiale un'anzianità complessiva di servizio, compresa quella maturata nelle armi o corpi di provenienza, non inferiore ad anni 17, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono.

ART. 5.

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato

una anzianità di grado pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario che vengono collocati a disposizione, possono chiedere di essere trasferiti in detta posizione e sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario prescindendo, fino al 31 dicembre 1975, dal possesso del requisito di comando.

I tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato i quali non possono maturare l'anzianità di grado di cui al comma precedente perché raggiunti dai limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, ove posseggano una anzianità pari a quella dei tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, sono valutati prescindendo dal possesso del requisito di comando e, se riconosciuti idonei, promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai limiti di età o dal giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che loro competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

ART. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1955, n. 699.

Agli ufficiali cui si riferisce il presente articolo che hanno conseguito la promozione al grado di tenente nell'arma di provenienza viene conferito il grado di capitano al compimento dei 7 anni da tale promozione.

ART. 7.

Agli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge 26 gennaio 1942, n. 39, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso è valutata ai fini di carriera l'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza esclusa l'appli-

cazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376.

Le promozioni sono conferite dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo o del decesso, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I benefici conseguenti all'applicazione della disposizione di cui al primo comma, sono conferiti a richiesta degli interessati.

ART. 8.

Le promozioni ai gradi di maresciallo di 1^a classe e di 3^a classe sono disposte con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono formate le vacanze utilizzate.

I marescialli di 2^a e 3^a classe ed i brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che entro il 31 dicembre 1970 saranno colpiti dai limiti di età o che diverranno permanentemente inabili al servizio o che saranno deceduti, qualora abbiano maturato, rispettivamente, una anzianità complessiva di servizio da sottufficiale di venti, quindici e dieci anni sono valutati per l'avanzamento e, se giudicati idonei, promossi al grado superiore a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal 1° gennaio 1971.

Per i brigadieri e i marescialli di 2^a classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato che cessano dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, agli effetti del conferimento della seconda promozione, la condizione posta dal primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, si intende verificata qualora i pari grado ed anzianità dei ruoli ordinari siano stati compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento a scelta.

I sottufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato i quali hanno già conseguito le promozioni previste dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, possono essere ulteriormente promossi al grado superiore a quello rivestito, con effetto dal giorno precedente quello del collocamento in congedo per limiti di età o per infermità o del decesso, qualora posseggano una anzianità non inferiore a quella dei pari grado del ruolo ordinario già promossi o compresi in aliquota di valutazione per l'avanzamento.

ART. 9.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 803, si applicano con effetto dal 1° gennaio 1967 al personale raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio, divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o deceduto.

Alle guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocate in congedo anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1968, n. 249 per limiti di età o di servizio e per la fisica inidoneità o decedute è conferita la promozione ad appuntato con effetto dal giorno precedente quello del collocamento in congedo, qualora abbiano maturato una anzianità di almeno 20 anni di servizio.

Gli appuntati di pubblica sicurezza che saranno colpiti dai limiti di età per il collocamento in congedo entro il 15 aprile 1973 sono ammessi all'esame di idoneità per l'avanzamento a vicebrigadiere, in deroga al requisito della permanenza nel grado per almeno cinque anni, di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Tra i destinatari della legge 27 febbraio 1963, n. 225, deve intendersi compreso anche il personale immesso nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attraverso le normali procedure di reclutamento prima dell'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, e della legge 10 aprile 1954, n. 217, nonché il personale transitato dalla carriera dei militari di truppa a quella dei sottufficiali cui è riconosciuta facoltà di chiedere, ora per allora, il collocamento in soprannumero nella nuova posizione ai fini dell'avanzamento secondo i criteri fissati dall'articolo 2 della citata legge 27 febbraio 1963, n. 225.

ART. 10.

Agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessino dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio può essere conferita, all'atto del collocamento in congedo, la nomina a vicebrigadiere di complemento.

La nomina stessa può essere conferita anche agli appuntati, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già collocati in congedo per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio.

Le nomine di cui ai commi precedenti sono disposte a richiesta degli interessati e previo giudizio di merito della commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

ART. 11.

Per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli effetti della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1801, i decreti di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, sono comunicati con ruolo provvisorio di variazione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro per la disposizione del pagamento del nuovo trattamento di quiescenza, salvo conguaglio per eventuali rettifiche e salvo, in ogni caso, in attesa della ricezione dei ruoli predetti, la corresponsione dell'acconto previsto dal secondo comma dell'articolo 6 del citato decreto.

ART. 12.

Il termine di 5 anni, previsto dall'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, è, a decorrere dalla sua scadenza, prorogato, limitatamente al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di dieci anni.

ART. 13.

I benefici derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5 secondo comma, non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Alle forze di polizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della predetta legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 14.

Agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza partigiani combattenti della guerra di liberazione reclutati in virtù dei decreti-legge 6 settembre 1946, n. 106, e 10 luglio 1947, n. 687, è attribuita l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data di assunzione in

servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per l'effetto al personale predetto è riconosciuto titolo alla conseguente ricostruzione di carriera.

Le promozioni conferite in applicazione del precedente comma saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera il personale di cui al primo comma è collocato in soprannumero anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225 e dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 22. I posti da istituire non potranno superare la proporzione tra il numero del personale iscritto in ruolo al 1° gennaio di ogni anno, escluso quello collocato in soprannumero ai sensi della predetta disposizione, ed il numero delle promozioni stabilito secondo le vigenti disposizioni.

Gli ufficiali che conseguono promozioni ai sensi dei precedenti commi sono collocati a disposizione.

ART. 15.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.